RIFLESSIONE SUL N.124 CAP.VII DELLA COSTITUZIONE "SACROSANCTUM CONCILIUM"

"Abbiano ogni cura i Vescovi di allontanare dalla casa di Dio e dagli altri luoghi sacri quelle opere d'arte che sono contrarie alla fede e ai costumi, e alla pietà cristiana, che offendono il genuino senso religioso, o perchè depravate nelle forme, o perchè mancanti, mediocri o false nell'espressione artistica".

(Ed. Ancora, XIV Edizione, ottobre 1971, versione italiana a cura di Mons. Garofalo).

Due motivi per allontanare l'opera artistica dalla casa di Dio:

- a) l'oscenità morale (contrarietà alla fede e ai costumi)
- b) l'oscenità, potremmo dire, estetica (negazione dell'autenticità artistica).

Queste due cause hanno il medesimo effetto (l'allontanamento) anche se la loro gravità è diversa.

Ma è poi vero che è diversa? La contrarietà alla fede ed ai costumi è fatta equivalere all'offesa al "genuino senso religioso", quindi ad una autenticità di sentimento che si cerca di gabbare mediante un'opera che entra di contrabbando nel recinto dell'arte ma che rivela la sua carenza, mediocrità, falsità nel confronto col "genuino senso religioso". Viene in mente l'azione di Cristo che scaccia i mercanti dal tem pio: la profanazione dell'autenticità (tempo interiore) operata da chi traffica a fini mercantili con oggetti d'arte fasulli. E' lecito dare a questa espressione un valore individuale e personalistico sì che ognuno, consapevole della propria autenticità, accetti p responga l'opera d'arte religiosa che gli viene proposta?

Al N.122 si dice che "a riguardo, anzi, di tali arti, la Chiesa si è sempre ritenuta, a buon diritto, come arbitra, scegliendo tra le opere degli artisti quelle che rispondevano alla fede, alla pietà e alle norme religiosamente tramandate, e risultavano idonee all'uso sacro". Dunque è la Chiesa (in pratica, "quando si tratta di dare un giudizio sulle opere d'arte, gli Ordinari del luogo sentano il parere della Commissione d'Arte sacra e, se è il caso, di altre persone particolarmente competenti", dice al 126 la Costituzione sulla Sacra Liturgia) che si riserva il diritto di essere arbitra di allontanare dalla casa di Dio l'opera dannosa o falsa. La ripulsa totale ed "erga omnes" non sembra sostituire la ripulsa soggettiva, e questa a sua volta non

pretenderà la prerogativa di decidere l'allontanamento dell'opera.

Si può fare un'analogia tra quanto viene detto per le opere d'arte sacra con le opere d'arte profana (cinema, teatro, narrativa)? Lo si chiede non tanto per stabilire i diritti della Chiesa, che sono chiari e irrinunciabili quando si tocchino la fede e i costumi, quanto per vedere se il metro di giudizio non possa e non debba tener conto degli stessi criteri enunciati per l'arte sacra; se cioè l'offesa al genuino senso della dignità umana non possa e non debba essere motivo per respingere, in sede individuale e in sede comunitaria, un'opera inautentica. Attenzione: può esserci sproporzione nell'analogia, nel senso che l'opera d'arte sacra inautentica viene allontanata o non viene ammessa nella casa di Dio, mentre per l'opera profana non si configura niente di corrispondente all'ingresso nella casa di Dio.

28/7/72

L'ante "sacra" à con qualificata fuchi r'esfina a unotini saitturale o commique religiosi ed à destinata a luoghi dedicati al uello obinios. Ha quest'ulti ma um fini esce la carokteristica fonda mentale, altinuali sarebbe la locazione a far socia l'arte. Se ciò è vuo, anche l'arte "frofana" fini obiventare "sa cra" re ri vifica a moli ri religiori. E con come l'arte sacra fini divenire addintima profamolisica (tante à vuo che viene alloutanator dalla cosa di Mo) quando la ma impirazione ria in autentica, l'arte profamo finò erequistare una sua sacraliti se è degra di encre aumento nel fempio interiore sempe in contineiro e che encre auxi contribuisce ad innalzare

29/2/72

Sy